

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

“PICCOLO CORO MAGICHE VOCI DI TORINO”

In data 23 marzo 2019, in Torino, via Piedicavallo n.25, si sono riunite le seguenti persone:

- Tradori Vania, nata a Torino il 25.04.1977, residente in Torino, via Piedicavallo n.25, cittadinanza italiana, codice fiscale TRDVNA77D65L219L;
- Ciullo Agnese Liana, nata a Genova il 09.02.1964, residente in Bruino, via Volvera n.73/2, cittadinanza italiana, codice fiscale CLLGNS64B49D969D;
- Caso Maria, nata a Torino il 12.04.1974, residente in Leinì, via Don Giacomo Olivero n.9, cittadinanza italiana, codice fiscale CSAMRA74D52L219Q;
- Roberto Simone, nato a Torino il 14.04.1978, residente in Torino, via Piedicavallo n.25, cittadinanza italiana, codice fiscale RBRSMN78D14L219Q;
- Barisone Giorgia, nata a Acqui Terme il 08.12.1972, residente in Torino, corso Montegrappa n.7, cittadinanza italiana, codice fiscale BRSMGR72T48A052K;
- Donateo Virginia, nata a Torino il 24.05.1979, residente in Torino, corso Grosseto n. 305, cittadinanza italiana, codice fiscale DNTVGN79E64L219P;
- Giraud Antonella, nata a Imperia il 05.08.1974, residente in Torino, Largo Filippo Turati n.49, cittadinanza italiana, codice fiscale GRDNNL74M45E290C;
- Griffa Stefania, nata a Torino il 31.05.1972, residente in Torino, via Thonon n.11, cittadinanza italiana, codice fiscale GRFSFN72E71L219G;
- Quartarone Lucia Erika, nata a Torino il 27.01.1979, residente in Torino, corso Filippo Brunelleschi n.68, cittadinanza italiana, codice fiscale QRTLRK79A67A518T;
- Santarella Simona, nata a Torino il 05.06.1978, residente in Torino, via Pietro Cossa n.52/9, cittadinanza italiana, codice fiscale SNTSMN78H45L219D;

che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

Art.1. E' costituita fra le suddette persone comparenti, ai sensi del d. lgs. 117/2017, l'Associazione che ha denominazione: “Piccolo Coro Magiche Voci di Torino”.

L'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo Aps (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS o nel Registro operante medio tempore.

Art.2. L'associazione ha sede in Torino, via Piedicavallo n.25.

Art.3. L'associazione, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha lo scopo di essere promotrice di cultura e fonte di aggregazione, svolgendo in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettere i) e l) del DLgs. 117/2017. A tal fine, l'associazione si propone di organizzare corsi di canto orale per bambini e ragazzi, manifestazioni e concerti, secondo l'ottica per cui la musica ed in modo particolare la musica orale, può essere uno strumento educativo molto efficace, in quanto mezzo espressivo che aiuta a dare forma a tutti quei pensieri che non possono essere espressi tramite parole e, nella sua accezione corale, può rappresentare un "fare con" che diventa pretesto per formare legami che vanno oltre le prove e i concerti e si traducono in amicizie durature.

Art.4. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.5. L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.

Art.6. L'associazione ha come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo:

-assenza di fini di lucro;

-esclusivo o prevalente perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 DLGS 117/2017;

-democraticità della struttura;

-elettività e gratuità delle cariche associative,

-sovranità dell'assemblea.

Inoltre nell'allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull'ordinamento interno e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione, sull'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; l'esplicitazione dei diritti e degli obblighi degli associati; l'esplicitazione dei requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura.

Art.7. Si stabilisce che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto di cinque membri e si nominano a farne parte le seguenti persone alle quali contestualmente si attribuiscono le cariche:

Tradori Vania: Presidente;

Ciullo Agnese Liana: Vicepresidente;

Roberto Simone: Tesoriere;

Caso Maria: Segretario;

Santarella Simona: Consigliere.

Art. 8 Il primo esercizio sociale si chiude il 31/12 del corrente anno.


Art. 9 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Con la firma in calce al presente atto, le persone nominate accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382 e seguenti C.C.

Letto, approvato e sottoscritto:

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tradori Vania | <u>Vania Tradori</u> |
| Ciullo Agnese Liana | <u>Liana Agnese Ciullo</u> |
| Caso Maria | <u>Maria Caso</u> |
| Roberto Simone | <u>Simone Roberto</u> |
| Barisone Giorgia | <u>Giorgia Barisone</u> |
| Donateo Virginia | <u>Virginia Donateo</u> |
| Giraud Antonella | <u>Antonella Giraud</u> |
| Griffa Stefania | <u>Stefania Griffa</u> |
| Quartarone Lucia Erika | <u>Lucia Erika Quartarone</u> |
| Santarella Simona | <u>Simona Santarella</u> |

Torino, 23 marzo 2019



27 MAR. 2019
Registrazione n. 1017/1
Emissione seguito originale esente

Firma e delega del Direttore Provinciale

E. DIENA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PICCOLO CORO MAGICHE VOCI DI TORINO"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "Piccolo Coro Magiche Voci di Torino", con sede legale nel Comune di Torino e di seguito indicata come ASSOCIAZIONE.

L'ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Art. 2

Scopi e finalità


L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali.

L'associazione, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha lo scopo di essere promotrice di cultura e fonte di aggregazione, svolgendo in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettere i) e l) del DLgs. 117/2017.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettere i) e l) del DLgs. 117/2017. A tal fine, l'associazione



si propone di organizzare corsi di canto orale per bambini e ragazzi, manifestazioni e concerti, secondo l'ottica per cui la musica ed in modo particolare la musica corale, può essere uno strumento educativo molto efficace, in quanto mezzo espressivo che aiuta a dare forma a tutti quei pensieri che non possono essere espressi tramite parole e, nella sua accezione corale, può rappresentare un "fare con" che diventa pretesto per formare legami che vanno oltre le prove e i concerti e si traducono in amicizie durature.

L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.


L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 5

Soci

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONI che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione; l'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.


Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;



intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10

Assemblea dei Soci


L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di



telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci


L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;



I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14

Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15


Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 16

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Tradori Vania

Vania Tradori

Ciullo Agnese Liana

Liana Ciullo

Caso Maria

Maria Caso

Roberto Simone

Simone Roberto

Barisone Giorgia

Giorgia Barisone

Donateo Virginia

Virginia Donateo

Girauda Antonella

Antonella Girauda

Griffa Stefania

Stefania Griffa

Quartarone Lucia Erika

Lucia Erika Quartarone

Santarella Simona

Simona Santarella

